



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il Decreto Direttoriale 18 luglio 2017, con il quale è stato conferito da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli alla dott.ssa Francesca Furst l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e per le Marche, registrato alla Corte dei Conti al numero 1814 del 08/08/2017;

Vista la richiesta della Conferenza Episcopale Marchigiana nota prot. 011 del 12/01/2018 con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Complesso di Villa Torlonia" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 25/01/2018 (prot. n. 546);

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, espresso con nota prot. 17565 del 12/09/2018 dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico - architettonico del bene in esame, pur riconoscendo che la Villa, edificata come residenza estiva nel XIX secolo, è legata a importanti famiglie quali i Bonaparte e i Conti Torlonia; l'edificio fu però gravemente danneggiato dal sisma del 1930 e i lavori che ne seguirono compromisero radicalmente la struttura architettonica originale. Altri interventi eseguiti nel secolo scorso determinarono cambiamenti anche alle volumetrie e ai rivestimenti interni. Non si riscontrano dunque elementi architettonici o storico - artistici di valore che possano sostanziare un'eventuale dichiarazione d'interesse;





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per le Marche

Visto il medesimo parere di cui sopra, dal quale si rileva che l'immobile in questione ricade in un'area che dagli Atti d'ufficio e dalla letteratura risulta interessata da segnalazioni di rinvenimenti archeologici di età romana (fattorie e tracce di impianti produttivi) connessi con la viabilità in uscita verso il fiume Cesano e con una pertica centuriale di età tardo - repubblicana riconosciuta in foto aeree e su cartografia. Si chiede quindi che nel caso di interventi di ristrutturazione e restauro, qualora si prevedano opere che riguardino il sottosuolo, il progetto venga trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Area Patrimonio Archeologico per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

Visto il verbale della riunione n. 15 della Commissione del giorno 03/10/2018, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Complesso di Villa Torlonia
Comune	Senigallia
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Via Raffaello Sanzio, n. 273
Località/Toponimo	
Distinto al	Foglio 4 part. 50 C.F
Confinante con	Foglio 4 part. lle 146 - 962 - 1829 - 2230
Confinante con altro elemento:	
Proprietario:	Istituto delle Suore di Carità sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 200 n.42;

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato "Complesso di Villa Torlonia", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.**

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni 3_10 che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa Francesca Furst

Francesca Furst

